



COMUNE DI SUMIRAGO

PROVINCIA DI VARESE

Protocollo n° 1306
Ordinanza n° 1175

li, 13/02/2012

IL SINDACO

Dato atto che nel territorio comunale è stata rilevata la diffusione della **Processionaria del pino** (*Traumatocampa pityocampa*) e **Euprottide** (*Euproctis chrysorrhoea* - Linnaeus);

Vista la comunicazione della ASL di Varese - Dipartimento di Prevenzione – Servizio Sanità Pubblica di Varese del 08/02/2012, relativa alla lotta alla infestazione da processionaria del pino e della quercia;

Dato atto, altresì, che ai sensi dell'art. 1 del D.M. 30 ottobre 2007 la lotta contro la processionaria del pino è obbligatoria su tutto il territorio della Repubblica Italiana, poiché minaccia seriamente la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;

Viste inoltre le segnalazioni pervenute in merito alla presenza su parti del territorio comunale della Processionaria e dell'Euprottide;

Tenuto conto che entrambi i parassiti possono essere causa di inconvenienti sanitari per le persone che risiedono o si soffermano in prossimità dell'area interessata da tale fenomeno, essendo le setole delle larve fortemente irritanti per le mucose e gli occhi, per il rilascio di sostanze ad effetto urticante;

Considerato che a seguito del contatto diretto con le larve oppure in conseguenza della dispersione dei peli urticanti nell'ambiente, si registrano reazioni epidermiche e reazioni allergiche e inoltre in caso di inalazioni massive, a livello delle prime vie respiratorie, le reazioni infiammatorie possono essere particolarmente consistenti;

Ritenuto, pertanto, necessario intervenire sulla prevenzione e la difesa, divulgando materiale informativo, al fine di **avvisare i cittadini** dei rischi di urticazione derivanti dalla presenza della Processionaria del pino e dell'Euprottide;

Visto il D.M. 30/10/2007 che dispone la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino;

ORDINA

- a tutti i proprietari di aree verdi e boschive e agli amministratori di condominio, che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale di Sumirago, di effettuare, entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare la presenza dei nidi della **Processionaria del Pino** (*Traumatocampa pityocampa*) e **Euprottide** (*Euproctis chrysorrhoea* - Linnaeus). Dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie di alberi soggette all'attacco del parassita: tutte le specie di pino e in particolare il Pino silvestre (*Pinus sylvestris*), Pino nero (*Pinus nigra*), Pino strobo (*Pinus strobus*) per la processionaria del pino; tutte le specie arboree e in particolare quercia, olmo, carpine, tiglio, salice, castano, robinia e piante da frutto per l'Euprottide.

- nel caso si riscontrasse la presenza dei nidi della Processionaria e/o dell'Euprottide, si dovrà immediatamente intervenire con la rimozione e la distruzione degli stessi, e con l'attivazione della profilassi, rivolgendosi a ditte specializzate;

AVVISA

1. che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari interessati;
2. che è fatto assoluto DIVIETO di depositare rami con nidi di processionaria e/o euprottide nelle varie frazioni di rifiuti raccolti con i sistemi "porta a porta".
3. che l'Ufficio Tecnico del Comune di Sumirago (tel. 0331 908873) e che il Dipartimento di Prevenzione – Servizio sanità pubblica – via O. Rossi n. 9 – 21100 Varese (tel. 0332 277240), sono a disposizione per ogni informazione in materia.

DEMANDA

All'Ufficio Tecnico l'affissione dell'ordinanza negli appositi spazi pubblici e la divulgazione di materiale informativo al fine di avvisare i cittadini dei rischi di urticazione derivanti dalla presenza della Processionaria e dell'Euprottide.

Al Comando del Servizio Convenzionato di Polizia Locale di verificare il rispetto della presente ordinanza e di procedere alla stesura del verbale in caso di inadempienza, determinando la sanzione pecuniaria, ai sensi della Legge 689/81, da euro 50,00 a euro 500,00.

La presente ordinanza viene resa pubblica secondo le modalità di divulgazione previste dalla legge.



IL SINDACO
(Dott. Camillo Brioschi)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Camillo Brioschi", is written over the printed name of the Mayor.